


# PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA "TRE MONTI": REALIZZAZIONE NUOVO LOTTO NEI COMUNI DI IMOLA (BO) E RIOLO TERME (RA).

PROPONENTE: HERAmbiente SPA + CON.AMI.

PROCEDURA: VIA ED AIA INTEGRATE.

**REPLICA Controdeduzioni.** Documento redatto da HERAMBIENTE in data 01 12 2017 con riferimento: Giunta ( AOO\_EMR ) allegato al PG/2017/0771283 del 18/12/2017

<b>Committente:</b> LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA – LEGAMBIENTE MEDICINA – PANDA IMOLA		<b>Documento elaborato da:</b> <b>TERRA SRL</b> <b>Prof. Alessandro Buscaroli</b>
<b>Data prima emissione:</b> gennaio 2018	<b>Revisione:</b> 02	<b>Codice progetto:</b> 18/16/04
	<b>TERRA SRL</b> Territorio Ecologia Recupero Risorsa Ambiente	
Via Galleria Progresso, 5 Tel. +39 0421 332784 terrasrl@terrasrl.com cap.soc. € 50.000,00 i.v.	30027 San Donà di Piave VE Fax +39 0421 456040 www.terrasrl.com	

Il documento Herambiente del 01 12 2017 è composto da 28 pagine dove il proponente del progetto risponde alle varie osservazioni pervenute dagli Enti e dai singoli cittadini o dai Comitati locali.

Riteniamo doveroso, ma non essenziale a fini decisionali, rispondere a quanto depositato dal proponente in quanto i contenuti qualitativi e sostanziali del progetto sono invariati quindi invariate criticità programmatiche, paesaggistiche, ambientali e sanitarie. Ribadiamo con fermezza quanto già evidenziato nelle osservazioni elaborate e giurate in Tribunale in data 28 giugno 2017 e depositate in Regione Emilia Romagna il giorno seguente e protocollate dalla Regione Emilia Romagna in data 03 luglio 2017 oltre a quanto depositato in data 20 luglio nella “frustrazione” del procedimento di consultazione pubblica. I processi di vera e capillare, doverosa, partecipazione ed informazione del pubblico ricercando la massima divulgazione possibile, sono totalmente disattesi.

**Si ribadiscono inoltre i contenuti del ricorso al TAR depositato e accolto dal Tribunale Amministrativo di Bologna con sentenza del 10 gennaio 2018 N 00016/2018 dove sono evidenziate criticità fondamentali non certamente solo come vizi di forma ma strutturali difetti di istruttoria in ambito paesaggistico e nella procedura di valutazione di impatto ambientale. Difatti la sentenza fa riferimento sia alla fase di sopraelevazione (oggetto della sentenza che dispone la decadenza di ogni autorizzazione) sia all’ampliamento. Estratto delle sentenza: ... Ciò detto, dagli atti di causa si evince chiaramente che il progetto per la realizzazione del 4° lotto, su cui grava uno specifico vincolo, ha seguito un iter parallelo a quello per la realizzazione della sopraelevazione e ciò malgrado la formale separazione dei due interventi. Orbene, tale circostanza avrebbe dovuto condurre la Regione a valutare, ai fini del corretto iter procedimentale, l’impatto ambientale in un’ottica complessiva dell’intervento. Sul punto, costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato...**

**Rimangono inoltre confermati tutti i punti del ricorso sia nella sostanza che nella portata della carenza di valutazione ambientale e sanitaria.**

## **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PROCEDURA ADOTTATA.**

**Si contesta quanto descritto dal proponente. Si confermano altresì le valutazioni in riferimento ai piani e programmi depositate nella perizia giurata sopra menzionata della società TERRA da pagina 22 a pagina 30 dell'allegato 1.**

**E' palese inoltre che** siamo in presenza di una vicenda paradigmatica di illegittima artificiosa frammentazione di un progetto sottoposto a VIA allo scopo di evitare una valutazione complessiva e cumulativa degli impatti dello stesso sull'ambiente, ed una probabile bocciatura innanzitutto (ma non solo) sotto il profilo paesaggistico, limitando la valutazione al solo lotto 3 dell'originario progetto di ampliamento della discarica (relativo alla sopraelevazione, con una volumetria di 375.000 mc), e ripresentando per una seconda VIA lo stralciato lotto 4 del progetto di ampliamento in estensione della discarica (per un'ulteriore capacità complessiva a 1.125.000 t. ripresentato) a distanza di appena quattro mesi (vds. l'avviso di avvio del procedimento di ulteriore ampliamento della discarica con realizzazione del nuovo lotto, pubblicato sul BURER n. 123 del 03.05.2017: **doc. 1, II Elenco**). L'operazione elusiva della normativa europea, statale e regionale è talmente manifesta che non può essere negata *ex adverso*. **La valutazione dell'impatto ambientale di un progetto, comprensiva degli impatti cumulativi, dev'essere effettuata non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente** (Corte di Giustizia, Sez. I, 17/03/2011, causa C-275/09; in termini Corte di Giustizia, 7/01/2004, causa C-201/02). **Di talché è all'evidenza nel momento dell'adozione della decisione che autorizza la realizzazione del primo lotto di un progetto che dev'essere presa in considerazione la valutazione degli effetti cumulativi generati da tale porzione progettuale e dai lotti successivi che sono previsti; e non certo nel momento in cui si autorizzano questi ultimi. Diversamente opinando verrebbe meno la stessa ratio "preventiva" della procedura di VIA.** A margine si evidenzia che ampliamento e sopraelevazione della discarica riguardano al "90% almeno" rifiuti SPECIALI e non rifiuti urbani (basti osservare l'elenco codici CER richiesti in autorizzazione) che peraltro, per previsione europea, sono trattati nella filiera della differenziata e solo una minima frazione va in discarica: quindi la discarica e la sua sopraelevazione NON sono un "servizio pubblico nell'interesse della collettività", bensì un servizio per le imprese private relativamente allo smaltimento dei rifiuti speciali.

## **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

**Si contesta quanto descritto dal proponente. Si confermano altresì le valutazioni in riferimento ai piani e programmi depositate nella perizia giurata sopra menzionata della società TERRA da pagina 31 a pagina 37 dell'allegato 1.**

**Inoltre ribadiamo** a rafforzare quanto detto sulla necessità dell'analisi dell'opzione zero si riporta una importante sentenza del TAR del Veneto in merito alla procedura di VIA di un progetto: *"L'articolo 21, Dlgs 152/2006 esige di identificare e valutare tutte le opzioni alternative al progetto stesso compresa la sua non realizzazione ("opzione zero")". Lo ha ricordato il Tar Veneto nella sentenza 8 marzo 2012, n. 333. I Giudici hanno accolto il ricorso contro una valutazione di impatto ambientale positiva su un sistema di ricopertura di una discarica di categoria 2 (rifiuti speciali) nella fase di gestione del sito "post mortem". (progetto presentato dalla soc. Integra S.r.l., per la*

*messa in sicurezza di una ex discarica di categoria 2B, sita in località Prati, nel Comune di Spinea, e per il contestuale adeguamento del sistema di copertura finale mediante ricarica superficiale di rifiuti inerti). La VIA era stata rilasciata senza accurata valutazione delle alternative al progetto proposto. Infatti, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 la procedura di VIA prescrive di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, indicando le ragioni della scelta effettuata, per renderla trasparente ed evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa.” In merito alle altre tipologie di alternative che è d'obbligo investigare, il SIA approfondisce esclusivamente le alternative localizzate del progetto proposto, con riferimento al solo intervento di ampliamento mediante realizzazione di un nuovo lotto.*

**Altre tipologie di intervento vengono trascurate a priori, come pure le soluzioni di trattamento legate al recupero di materia. Sulla base di quanto sopra, si ritiene del tutto inadeguata la scelta e la descrizione delle ipotesi progettuali alternative.**

**Quanto ribadito dal proponente nelle proprie CONTRODEDUZIONI NON SONO ALTERNATIVE COME RICHIESTO E OBBLIGATORIO APPROFONDIRE A LIVELLO NORMATIVO ma piuttosto “varianti di progetto” cioè piccole modifiche nelle stesso sito o contermini ad esso senza ulteriori valutazioni. Il tutto ci pare “meramente giustificativo” delle scelte a monte quindi più che studio delle alternative una strategia di “cosmesi” per GIUSTIFICARE L'UNICA SOLUZIONE PROGETTUALE.**

## **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

**Si contesta quanto descritto dal proponente. Si confermano altresì le valutazioni in riferimento al quadro di riferimento ambientale depositate nella perizia giurata sopra menzionata della società TERRA da pagina 38 a pagina 47 dell'allegato 1. Inoltre ribadiamo elementi ulteriori a supporto.**

### **Salute umana**

In proposito si ribadisce in primo luogo che la **protezione della salute umana costituisce una delle finalità primarie della valutazione di impatto ambientale** (art. 4, comma 4, lett. b, D.lgs. 152/2006), di talché **la descrizione degli effetti del progetto sulla popolazione costituisce uno dei contenuti necessari e fondamentali dello SIA** (allegato VII alla parte II del D.lgs. 152/2006). Tanto premesso, si evidenzia che quanto prodotto dai committenti risulta del tutto privo di metodologia adeguata all'obiettivo di una VIA e quindi perfettamente inutile in tale sede: invero un'effettiva analisi di impatto sanitario nell'ambito della VIA su un progetto, a differenza di quanto prodotto, deve avere potenza statistica adeguata e soprattutto fondarsi su un piano di monitoraggio e controllo (nel caso di specie mai svolto). L'utilizzo di dati bibliografici (per di più datati), anziché modelli di analisi sulla base di una metodologia adeguata per le discariche di rifiuti (ben presenti ad es. nell'articolo scientifico *Morbidity and mortality of people who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study*", di F.Mataloni, C. Badaloni, M. N. Golini, A. Bolignano, *et al.*, in *International Journal of Epidemiology* pubblicato il 24.05.2016) non è in grado di supportare le decisioni sulla compatibilità ambientale dei progetti.

Inoltre l'elaborato dello SIA in riferimento della valutazione di impatto sanitario denota fin dall'inizio **un grave errore metodologico di fondo che ne inficia sia la portata che i risultati**: difatti come ampiamente censurato -anche durante le fasi di osservazioni alla VIA- dagli scriventi con pubblicazioni scientifiche di studi durati decenni (Mataloni cit., studio ARPA Lazio, ecc.) **l'area di influenza sanitaria di una discarica non è di 2 km** (come invece considerato nel predetto documento ove si legge "*Sono state considerate per il calcolo dei rischi solo le distanze a 2 km e inferiori, a causa dell'assenza di stime relative all'impatto sanitario complessivo nei confronti di popolazioni residenti in fasce di distanza più elevate dall'impianto (quali quella a 5 km), sia in SESPIR che nel complesso della letteratura scientifica*": così a pagina 5 dell'elaborato 23 dello SIA) **bensì 5 km**: ma, se si passa da 2 a 5 km, vengono interessate le città di Imola e di Riolo Terme con numeri di popolazione esposta, e quindi casi e decessi attesi, esponenzialmente maggiore! **Ed infatti lo SIA ignora totalmente il dato fondamentale che la città di Imola è al primo posto regionale per mortalità a causa di malattie croniche alle basse vie respiratorie** come si desume dall'Atlante della Mortalità in Emilia Romagna sia del 2008.2009 che nelle successive pubblicazioni (Dossier n. 257/2016, parte 1 - Atlante della mortalità in Emilia-Romagna 2009-2013 da cui si desume che il trend di mortalità è in crescita, non solo per problematiche alle basse vie respiratorie).

Insomma le valutazioni dello SIA relative all'impatto sanitario, susseguenti alle richieste della Regione Emilia Romagna (anche a seguito delle relazioni depositate in giudizio della società TERRA srl e firmate anche dal Prof. Fabrizio Bianchi, direttore di Ricerca del CNR di Pisa, estensore dei più importanti studi a livello nazionale sulla valutazione di impatto sanitario), risultano metodologicamente errate ed assolutamente carente di una valutazione PREDITTIVA dell'impatto sanitario, applicando peraltro gli esiti di studi in cui la Regione Emilia Romagna è capofila i quali evidenziano la necessità di effettuare una seria valutazione sanitaria predittiva a supporto delle decisioni, e non

operazioni "cosmetiche" in fase di esercizio (vds. ad es. "Valutazione di impatto sulla salute", giugno 2016,

[www.data-storage.it/download/2016/valutazione%20di%20impatto%20sulla%20salute.pdf](http://www.data-storage.it/download/2016/valutazione%20di%20impatto%20sulla%20salute.pdf))

## **Suolo e sottosuolo, Acque sotterranee, dati piezometrici e pozzi spia**

### **Permeabilità e fessurazioni**

Il gestore HERAMBIENTE basa le proprie controdeduzioni su prove di permeabilità primaria, eseguite in laboratorio. **Non sono mai state svolte prove di permeabilità secondaria, più verosimili ed opportune, da eseguirsi in campo. Inoltre queste prove sono state condotte nella zona di eventuale ampliamento ma non nella zona di attuale discarica.** In quest'ultima gli unici sondaggi effettuati (piezometri e pozzi) sono attorno alle vasche, e non al di sotto.

### **Acquiferi**

*Per quanto riguarda le acque di falda, si esclude la presenza di acquiferi.* A questo proposito è necessaria una precisazione.

ARPAE, in un documento prodotto nel 2016 asserisce come nonostante il substrato argilloso presenti un'elevata omogeneità, sono comunque presenti intercalazioni a granulometria più grossolana (sabbiose o limoso-sabbiose).

Quindi, seppur escludendo l'esistenza di falde acquifere (così come definite dal D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i., all'art. 54 "uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee"), **ARPAE ammette la possibilità che si formino raccolte di acque nei primi livelli di argilla, sotto forma di lenti a carattere effimero.**

L'Agenzia suppone inoltre che l'alimentazione di queste lenti avvenga esclusivamente per infiltrazione delle acque meteoriche o da discarica, ammettendo implicitamente una circolazione di liquidi. **Infatti ARPAE parla di circolazione modesta o trascurabile, ma non assente.**

Quindi, è verosimile escludere la presenza di falde così come definite dal 152/06, ma **non si esclude tuttavia una potenziale circolazione di liquidi all'interno del sistema.**

Occorre svolgere ulteriori indagini come peraltro avanzato nelle osservazioni mosse al gestore: *"Risulta incompleta l'indagine idrogeologica sulle rocce sottostanti la discarica esistente e nell'area del futuro ampliamento, nonché nei luoghi in cui il percolato potrebbe infiltrarsi in suoli permeabili e inquinare le false freatiche/artesiane. Manca la conoscenza sullo stato attuale delle acque sotterranee in tali porzioni di territorio utili per verificare se le perdite di percolato abbiano contaminato le falde"*.

### **Potenziale inquinamento recettori - bonifica**

HERAMBIENTE asserisce: "Nel sito in oggetto, viste le caratteristiche del sottosuolo insaturo, vi è il confinamento delle eventuali sostanze liquide prodotte dalla discarica stessa (percolato)".

Il gestore fa riferimento implicito all'indagine ambientale, al piano di caratterizzazione, all'analisi del rischio che ha portato all'individuazione del così detto "catino" ed alla stesura del progetto di bonifica dell'attuale discarica.

Risulta accertata e persistente la contaminazione delle acque prelevate nei piezometri interni alla discarica che si trovano attorno alle vasche V1, V2, V3 e V4, così come dei piezometri esterni alla discarica, al margine del Rio Rondinella. **Non si comprende allora come possa essere risolutivo un intervento di bonifica che interessi solamente una porzione (V1 e V2) della complessiva area contaminata.**

Anche perché, come si legge nella determina ARPAE (2016) "...le acque sotterranee presenti nel sito sono prevalentemente contenute nei materiali granulari permeabili intorno alle vasche di stoccaggio V1 e V2 (zona "catino") e nelle zone più superficiali dove le argille azzurre..... **sono state rimaneggiate.**"

Da ciò si desume un concetto di "prevalenza" e non di "esclusività" della presenza delle acque ed inoltre che attorno alle vasche V3 e V4 vi sia materiale rimaneggiato e permeato di percolato, come in effetti più volte rilevato da ARPAE oltre che dal gestore. Inoltre, avendo il gestore ottemperato al procedimento di diffida, ignora la situazione di contaminazione presente, così come rilevato nelle osservazioni mosse allo stesso.

**Si chiede con forza che sia resa possibile la consultazione dei documenti che riguardano il progetto di bonifica. Tali documenti, infatti, non sono consultabili e ciò contribuisce ad alimentare dubbi e perplessità sullo studio svolto.**

ARPAE asserisce inoltre come l'intervento di bonifica abbia un carattere **migliorativo**. Dopo 24 mesi dal termine dei lavori, in base agli esiti dei monitoraggi, si faranno ulteriori valutazioni. Sarebbe preferibile un intervento di bonifica RISOLUTIVO.

**Il software utilizzato per l'analisi di rischio non sembra appropriato all'indagine. Come si legge, l'analisi del rischio risulta mirata alla contaminazione di un acquifero sotto superficiale quando invece il recettore dovrebbe essere individuato nel Rio Rondinella (come peraltro desumibile da documenti ARPAE). Ed infatti il gestore ammette di non essere nelle condizioni di inserire i dati nel sistema e quindi di procedere all'analisi.**

### **Instabilità**

E' evidente come una massa di rifiuti così ingente (almeno 4,2 milioni di tonnellate), abbancata nel corso di quasi 40 anni d'attività, in mancanza di un progetto univoco, ma aggiungendo lotti a lotti, possa avere un carattere di instabilità intrinseca, in una zona a rischio sismico 2. Questo produce già oggi impatti irreversibili.

### **Screening suoli**

Uno screening vero e proprio sui suoli presenti nell'intorno della discarica non è mai stato realizzato. Le uniche analisi sono state condotte sul materiale terroso prelevato in occasione delle perforazioni dei piezometri esterni alla discarica (PZ11 – 12 – 13- B – B2 e B3). **I siti non sono assolutamente sufficienti per costituire uno screening rappresentativo e verosimile della zona. Infatti, si trovano in zone fortemente rimaneggiate, o immediatamente al piede della discarica a fianco Rio Rondinella, oppure addirittura all'interno della discarica stessa.**

## **CONCLUSIONI**

**Alla luce di quanto sopra riportato e sulla base della situazione di impatto cumulativo attualmente presente nell'ambito biogeografico di riferimento (area vasta città di Imola e Riolo e le sue delicatissimi matrici ambientali, paesaggistiche, agricole e sanitarie) si ritiene doveroso respingere integralmente il progetto di ampliamento della discarica Tre Monti richiedendo il contestuale e urgente avvio di un procedimento di caratterizzazione e bonifica dell'attuale sito di discarica oltre a un piano di screening sanitario predittivo (VIS) su area vasta.**